

## **Consiglio Superiore della magistratura e Presidente della Repubblica: considerazioni in chiave retrospettiva\***

GUIDO RIVOSACCHI\*\*

---

**Data della pubblicazione sul sito:** 2 gennaio 2021

### **Suggerimento di citazione**

G. RIVOSACCHI, *Il “governo autonomo” della magistratura in Italia: un bilancio*, in *Forum di Quaderni Costituzionali*, 4, 2020. Disponibile in: [www.forumcostituzionale.it](http://www.forumcostituzionale.it).

---

\* Il presente contributo rappresenta la rielaborazione di un intervento svolto in occasione del seminario annuale di *Quaderni costituzionali* su *Sessant'anni ed oltre di governo autonomo della magistratura: un bilancio e una riflessione sul futuro del CSM*, che si è tenuto il 1° ottobre 2020.

\*\* Professore ordinario di Diritto costituzionale nell'Università degli studi di Padova. Indirizzo mail: [guido.rivosecchi@unipd.it](mailto:guido.rivosecchi@unipd.it).

1. Un'analisi retrospettiva del ruolo del Consiglio Superiore della magistratura (d'ora in poi: CSM) nel sistema costituzionale non può non tenere conto del rapporto intercorrente tra l'organo e il Presidente perché la scelta di affidare la presidenza al Capo dello Stato ha avuto conseguenze di non secondario momento sul funzionamento dell'organo stesso, come dimostrano diversi passaggi della relazione introduttiva.

Tale scelta risponde all'esigenza di preservare il CSM sia dalle interferenze degli organi di indirizzo politico (come sarebbe avvenuto affidando la presidenza al Ministro della giustizia), sia dai rischi di autoreferenzialità dell'ordine giudiziario (come avrebbe potuto accadere affidando la presidenza al Primo Presidente della Corte di cassazione). La scelta del Costituente è quindi rivolta a rafforzare (e non certo a limitare) il ruolo dell'organo di governo autonomo della magistratura<sup>1</sup>. A tale conclusione può giungersi sia che il CSM sia analizzato come organo di alta amministrazione (come era nell'originario modello costituzionale), sia che si consideri ciò che in fatto il CSM è diventato, cioè organo di amministrazione della giurisdizione e luogo in cui si esprime il pluralismo associativo quale sintesi dei diversi orientamenti culturali e di diverse visioni dell'organizzazione del sistema giudiziario.

La scelta ha però prodotto «un problema sconosciuto agli altri organi»<sup>2</sup>: il rapporto tra Presidente e collegio, poiché il Presidente dell'organo collegiale è al contempo Presidente della Repubblica, e quindi capace di esprimere una separata volontà e di farsi portatore di determinati orientamenti<sup>3</sup>.

Le effettive dinamiche tra Presidente e Consiglio non si esauriscono quindi né nella tesi che valorizza il principio della collegialità dell'organo, individuando nel Capo dello Stato “soltanto” il Presidente di diritto dell'organo CSM perché l'esercizio dei poteri del Presidente sarebbe così confinato in una dinamica strettamente “interna”, né nella tesi opposta che vede nel Capo dello Stato l'organo monocratico “innestato” tramite la presidenza necessaria “nel” CSM che, se estremizzata, rischierebbe di svilire il ruolo dell'organo rispetto a quello del Presidente<sup>4</sup>.

---

<sup>1</sup> Cfr. G. SILVESTRI, *I° tema: C.S.M. e Presidente della Repubblica*, Relazione al Convegno dell'Associazione Bachelet, 27 ottobre 1992, in *Giur. cost.*, 1992, 3833.

<sup>2</sup> G.U. RESCIGNO, *Art. 87, X-XII comma*, in G. BRANCA (a cura di), *Commentario della Costituzione*, Zanichelli-II Foro Italiano, Bologna-Roma, 1978, 276.

<sup>3</sup> Cfr. L. PALADIN, *Presidente della Repubblica*, in AA. VV., *Enc. dir.*, Giuffrè, Milano, XXXV, 1986, 229.

<sup>4</sup> Cfr. S. SICARDI, *Il Presidente della Repubblica come Presidente del CSM*, in B. CARAVITA (a cura di), *Magistratura, CSM e principi costituzionali*, Laterza, Roma-Bari, 1994, 55 ss.

Contributi al seminario

*Sessant'anni e oltre di governo autonomo della magistratura: un bilancio e una riflessione sul futuro del CSM*

1° ottobre 2020

Ne consegue l'esigenza di temperare le due prospettive, compresenti nella trama delle norme costituzionali e legislative, da cui discende che la presenza del Capo dello Stato come Presidente del CSM ha il duplice e concorrente scopo di garantire l'autonomia e l'indipendenza dell'organo da interferenze esterne, ma anche di evitare che il CSM ecceda dalle proprie attribuzioni. Al riguardo, riprendendo e svolgendo altre riflessioni, Francesca Biondi ha parlato significativamente del Presidente come "guardiano" della legalità costituzionale.

2. Guardando al rapporto tra organo e Presidente, può in estrema sintesi osservarsi che le norme di legge sulla partecipazione del Presidente ai lavori sono state interpretate in maniera elastica, quale riflesso dell'«ineliminabile relatività»<sup>5</sup> delle posizioni istituzionali dei due organi. Soprattutto nella fase storica più recente (Presidenze Scalfaro, Ciampi, Napolitano e Mattarella), i Presidenti si sono limitati a prendere parte alle sedute di maggior rilievo, privilegiando i poteri di moderazione e di influenza per richiamare il Consiglio all'esercizio delle attribuzioni costituzionali, specie in caso di perdurante inerzia o di brusche accelerazioni.

In definitiva, il Capo dello Stato: segue costantemente, ma non partecipa assiduamente ai lavori dell'organo; investe di ampie deleghe il Vicepresidente; si astiene sistematicamente dalle votazioni. Né i Presidenti della Repubblica hanno esercitato altre delicate funzioni pur ad essi affidate dalla legge, come la facoltà di presiedere la Sezione disciplinare (art. 18, n. 4 della legge n. 195 del 1958).

In questo contesto, non ha molto senso tentare di ricostruire l'effettiva posizione costituzionale del Capo dello Stato quale Presidente del CSM a partire dalle previsioni di legge perché l'analisi retrospettiva che abbiamo ascoltato dimostra non soltanto la disorganicità di un quadro normativo desueto che presenta diversi profili critici (come già a suo tempo rilevato dalla relazione della c.d. Commissione Paladin, con osservazioni che per molti versi rimangono attuali), ma anche che esso ha trovato parziale e discontinua applicazione.

Così come, sempre guardando in chiave retrospettiva all'effettivo funzionamento dell'organo, tende a perdere di rilievo la distinzione elaborata in dottrina tra poteri presidenziali "interni" e poteri "esterni" al CSM<sup>6</sup>. Il Capo dello Stato rimane tale e quindi, anche come Presidente del CSM, svolge le sue funzioni anzitutto "in qualità di" Presidente della Repubblica, relazionandosi all'organo di governo autonomo della magistratura tramite due circuiti funzionali (quello con il Vicepresidente e quello con il *plenum*) in cui sono immessi atti "interni" all'organo, ma anche atti formali a rilevanza esterna e vengono al contempo esplicati poteri di

---

<sup>5</sup> G. SILVESTRI, *I° tema: C.S.M. e Presidente della Repubblica*, cit., 3829.

<sup>6</sup> Proposta da P. BARILE, *Magistratura e Capo dello Stato*, in AA. VV., *Studi in memoria di Carlo Esposito*, Cedam, Padova, 1972, I, 554 ss.

moderazione e di influenza. Si prenda, ad esempio, quello che, almeno in una certa fase, è stato il più controverso tra i poteri del Presidente: l'assenso sull'ordine del giorno delle sedute proposto dal Vicepresidente. Tale potere, come dirò, non può essere ricondotto alla distinzione tra poteri "interni" ed "esterni", in quanto esso da un lato è rivolto ad assicurare la funzionalità interna dei lavori consiliari, ma, dall'altro lato, è espressione della più ampia garanzia dell'autonomia dell'organo di governo autonomo nel bilanciamento con gli altri poteri dello Stato.

Quanto al potere di scioglimento affidato al Presidente, richiamato nel nostro dibattito, esso può essere esercitato solo nei casi di effettiva impossibilità di funzionamento, come testualmente prevede l'art. 31 della legge n. 195 del 1958; impossibilità che storicamente non si è mai verificata. Tale potere è quindi attivabile soltanto come *extrema ratio*, in maniera coerente con la funzione di garanzia del Presidente rivolta a difendere anche il prestigio dell'organo che non può venire meno, ad esempio, per il coinvolgimento di alcuni componenti in indagini, tanto più, come nei casi più recenti, quando esso si è allargato soltanto progressivamente e comunque non ha mai condotto ad una paralisi dell'organo. Al CSM stesso, tra l'altro, in tali casi è rimesso l'esercizio della funzione disciplinare<sup>7</sup>.

Al riguardo, l'esperienza della Presidenza Pertini, definita «da manuale»<sup>8</sup>, indica che il Presidente deve semmai adoperarsi per evitare lo scioglimento "proteggendo" il Consiglio nei casi in cui possa esserne assicurata la funzionalità, come dimostra sia la gestione del "seguito" delle inchieste sulla loggia massonica P2 che, nel 1981, condusse alle dimissioni del Vicepresidente Zilletti e alla sua sostituzione con Giovanni Conso<sup>9</sup>, sia la funzione di salvaguardia dell'organo svolta nel 1983 mediante il diniego di assenso all'iscrizione all'ordine del giorno della richiesta di sospensione dalla carica di larga parte dei membri del CSM indagati per peculato al fine di evitare l'autoscioglimento dell'organo<sup>10</sup>.

---

<sup>7</sup> Tale interpretazione del potere di scioglimento sembra essere confermata, da ultimo, in riferimento agli scandali che hanno visto coinvolti alcuni esponenti del CSM, dalla nota della Presidenza della Repubblica del 29 maggio 2020 ove si legge, tra l'altro, che «un eventuale scioglimento del Consiglio superiore della magistratura comporterebbe un rallentamento, dai tempi imprevedibili, dei procedimenti disciplinari in corso nei confronti dei magistrati incolpati dei comportamenti resi noti, mettendone concretamente a rischio la tempestiva conclusione nei termini previsti dalla legge».

<sup>8</sup> A. BALDASSARRE, C. MEZZANOTTE, *Gli uomini del Quirinale. Da De Nicola a Pertini*, Laterza, Bari, 1985, 258.

<sup>9</sup> Cfr. E. BRUTI LIBERATI, *Il Presidente della Repubblica Presidente del CSM. Da Pertini a Cossiga. Materiali per una riflessione*, in *Questione Giustizia*, 1990, 438 ss.

<sup>10</sup> Cfr. S. Bartole, *Consiglio Superiore della magistratura: due modelli a confronto*, in *Quad. Cost.*, 1989, 429 ss.

Contributi al seminario

*Sessant'anni e oltre di governo autonomo della magistratura: un bilancio e una riflessione sul futuro del CSM*

1° ottobre 2020

3. In questo contesto, per comprendere l'effettiva dinamica delle relazioni tra Presidente e Consiglio risulta di maggiore utilità l'analisi delle prassi che si sono consolidate nel tempo<sup>11</sup>.

In estrema sintesi, la storia del CSM ci consegna tre ambiti paradigmatici per indagare le relazioni tra Presidente e Consiglio: l'ammissibilità di un dibattito preventivo all'elezione del Vicepresidente sui candidati e sulle linee programmatiche di amministrazione della giurisdizione, per come esso potrebbe incidere sui rapporti tra Presidente e *plenum*; l'esercizio del potere presidenziale di "assenso" sull'ordine del giorno; le c.d. pratiche a tutela.

Il primo tema fu posto durante i mandati di Pertini e di Cossiga, quando, tra l'altro, furono formulate proposte di modificazione del Regolamento interno rivolte a consentire di scegliere il Vicepresidente sulla base di una discussione dei programmi da svolgersi in *plenum*.

Pur avendo il tema ormai perso di attualità, poiché da tempo non si registra alcuna richiesta di discussione preventiva all'elezione, si può osservare che tentativi, come quelli a suo tempo esperiti, di eleggere il Vicepresidente sulla base di candidature espressione di programmi preventivamente discussi dal Consiglio potrebbero produrre l'effetto di alterare il circuito funzionale che si instaura tra Presidente, Vicepresidente e *plenum*<sup>12</sup>. Il dibattito preventivo all'elezione del Vicepresidente rischierebbe di pregiudicare la funzionalità del collegio composto da soggetti di differente derivazione rappresentativa, ma comunque non rappresentativa dell'ordine giudiziario nel suo complesso<sup>13</sup>; un organo che quindi, per le sue caratteristiche, è meglio capace di svolgere le funzioni ad esso affidate esprimendo un Vicepresidente eletto a scrutinio segreto, senza dibattito, sulla base di un rapporto fiduciario con la maggioranza dei consiglieri – come postulano le norme costituzionali, legislative e regolamentari – piuttosto che inducendo i candidati ad identificarsi preventivamente in un programma in cui si riconoscerebbe soltanto una parte dell'organo<sup>14</sup>, rischiando così di acuire le

---

<sup>11</sup> Indicazioni in A. MORETTI, *Il Presidente della Repubblica come Presidente del CSM*, Jovene, Napoli, 2011, 89 ss. e in G. DI FEDERICO, *Da Saragat a Napolitano. Il difficile rapporto tra Presidente della Repubblica e Consiglio Superiore della magistratura*, Mimesis Edizioni, Milano - Udine, 2016, 17 ss. e 49 ss.

<sup>12</sup> Cfr. G. SILVESTRI, *Il vicepresidente del Csm nella Costituzione e nella legge*, in *Foro it.*, 2015, V, 465.

<sup>13</sup> Cfr. sentt. C. cost. n. 142 del 1973; n. 5, n. 20 e n. 39 del 1974.

<sup>14</sup> Cfr. S. SENESE, G.U. RESCIGNO, L. CARLASSARE, V. ONIDA, *Quattro note sul Presidente della Repubblica nel Consiglio Superiore della magistratura*, in *Pol. dir.*, 1986, 164.

divisioni interne ad esso e di rendere marginale la posizione del Presidente rispetto a quella del “suo” Vice<sup>15</sup>.

Di perdurante attualità, invece, l’analisi del “previo assenso” che il Presidente esprime sull’ordine del giorno delle sedute proposto dal Vicepresidente. L’istituto fu oggetto di particolare attenzione in occasione delle tensioni istituzionali che si verificarono durante la Presidenza Cossiga, ma, come ben ricorda la relazione introduttiva, in realtà esso ha assunto un ruolo non secondario nella prassi perché è lo strumento che consente al Presidente di essere costantemente informato, di seguire i lavori e di intervenire quando lo ritiene.

L’assenso sull’ordine del giorno deve essere sistematicamente inquadrato alla stregua della posizione costituzionale del Capo dello Stato - Presidente del CSM quale garante dei valori costituzionali e quindi rivolto a preservare tanto il principio di non interferenza degli organi di indirizzo sull’ordine dei lavori quanto l’indipendenza degli organi giudiziari e dei singoli giudici da ogni altro potere e, quindi, dal Consiglio stesso.

La ragione per cui le norme regolamentari prevedono l’assenso non risiede tanto nella tutela delle minoranze all’interno del Consiglio<sup>16</sup>. Non si tratta infatti di un’Assemblea parlamentare il cui Presidente è l’unico garante delle minoranze nel procedimento di decisione, almeno finché non cambia la giurisprudenza costituzionale. Credo invece che l’assenso sull’ordine del giorno sia uno degli strumenti di cui il Presidente dispone per assicurare il corretto funzionamento dell’organo evitando da un lato che siano inseriti temi che esulano dalle attribuzioni del CSM e, dall’altro lato, che l’attività dell’organo sia orientata a garantire la funzionalità e l’efficienza del sistema giudiziario.

In questa prospettiva, l’eventuale diniego di assenso non può ritenersi assoluto nel circuito funzionale del Presidente con il *plenum*, in quanto trova un limite di sistema nel principio di autodeterminazione dell’ordine dei lavori da parte del CSM che è rivolto a garantire l’autonomia e l’indipendenza dell’ordine giudiziario, sia pure nell’ambito istituzionale che è proprio dell’organo di governo autonomo<sup>17</sup>.

---

<sup>15</sup> Cfr. S. BARTOLE, *Consiglio Superiore della magistratura: due modelli a confronto*, cit., 432.

<sup>16</sup> In questo senso, invece, P. RIDOLA, *La formazione dell’ordine del giorno fra poteri presidenziali e poteri dell’Assemblea*, in B. CARAVITA (a cura di), *Magistratura, CSM e principi costituzionali*, cit., 71.

<sup>17</sup> Diversa sarebbe l’ipotesi in cui, nonostante la volontà del collegio si esprimesse nei previsti moduli procedurali, il CSM avesse la pretesa di eccedere in maniera manifesta dalle proprie attribuzioni costituzionali, poiché, in questo caso, l’assenso sull’ordine del giorno, renderebbe il Presidente partecipe di un evidente sconfinamento dell’organo collegiale dalle proprie competenze.

Contributi al seminario

*Sessant’anni e oltre di governo autonomo della magistratura: un bilancio e una riflessione sul futuro del CSM*

1° ottobre 2020

D'altra parte, l'assenso presidenziale non è richiesto dal Regolamento interno, nella parte in cui consente, a determinate condizioni, l'inserimento di ulteriori argomenti all'ordine del giorno su proposta di ciascun componente (art. 70, comma 3), prevedendo una procedura d'urgenza ai fini della modifica dell'ordine dei lavori quando la richiesta è sottoscritta da almeno un quarto dei componenti elettivi del Consiglio (art. 71, comma 1).

Ciò non significa che il Presidente non possa incidere sulla formazione dell'ordine del giorno, anzitutto esercitando i suoi poteri di influenza e ammonendo al corretto esercizio della richiamata procedura d'urgenza e, in un secondo momento, formulando osservazioni sull'ordine del giorno che trovano fondamento nelle norme del Regolamento, in cui non può non essere logicamente ricompresa anche la facoltà di richiedere il rinvio della trattazione di determinati temi o di talune pratiche<sup>18</sup>.

Il diniego di assenso temporaneo e condizionato deve essere ovviamente motivato e di esso viene data comunicazione al Vicepresidente affinché sia informato il Consiglio o mediante il Comitato di Presidenza o mediante lettura delle osservazioni da parte del Vicepresidente al *plenum* in avvio di seduta, consentendo così al Consiglio di individuare la linea istituzionale più corretta tenendo conto delle osservazioni del Presidente.

Prendendo in esame le prassi più recenti, con particolare riguardo alle Presidenze Ciampi, Napolitano e Mattarella, da quanto risulta dai verbali del CSM e dalle lettere dei Presidenti ai Vicepresidenti rese pubbliche i rilievi presidenziali sull'ordine del giorno hanno riguardato sia il versante procedurale, sia quello di merito dell'attività del CSM. Essi si sono ad esempio rivolti a garantire il rispetto del ruolo e delle competenze delle Commissioni permanenti nel procedimento decisionale secondo quanto previsto dal Regolamento interno. In diverse occasioni è stato affermato che i Comitati e le Commissioni speciali, aperti a professionalità esterne al CSM, talvolta istituite in avvio o nel corso della consiliatura per affrontare problemi tecnici, sono necessariamente tenute a formulare proposte e pareri alla competente Commissione referente, non potendo riferire direttamente al *plenum*<sup>19</sup>.

---

<sup>18</sup> Cfr. N. ZANON, F. BIONDI, *Il sistema costituzionale della magistratura*, Zanichelli, Bologna, 2019, V Ed., 29.

<sup>19</sup> Diversamente, si rischiano di depotenziare i pareri del CSM, rivolti ad apprezzare l'impatto tecnico-operativo dell'atto e i suoi eventuali profili di illegittimità, ridotti, invece, a «gesto puramente burocratico, che è servito solo a esibire l'apparente presenza del CSM»: così, in riferimento ai decreti-legge del 2012-2013 c.d. "sviluppo", "sicurezza" e "anticorruzione", l'eloquente la testimonianza di A. NAPPI, *Quattro anni a Palazzo dei Marescialli. Idee eretiche sul Consiglio Superiore della Magistratura*, Aracne, Roma, 2014, 72 ss.

Tra i molti precedenti che potrebbero essere richiamati, basti qui ricordare i rilievi mossi dal Presidente Ciampi nel 2005, in ordine all'iscrizione all'ordine del giorno della proposta di parere sul disegno di legge sulla modifica dell'istituto della prescrizione (c.d. ex Cirielli) senza che fosse preventivamente intervenuta la competente Commissione consiliare. In quell'occasione, il Presidente affermò che il CSM fosse competente a esprimere pareri non richiesti dal Ministro della giustizia, anche con riguardo ai profili di costituzionalità su progetti di legge ed emendamenti, con l'effetto di "sollecitare" il parere<sup>20</sup>, ma, nel contempo, pretese che fosse seguita la procedura ordinaria rivolta ad assicurare l'esame e la formulazione della proposta da parte della competente Commissione consiliare.

Ancora: altre osservazioni formulate dai Presidenti hanno avuto ad oggetto il rispetto dei termini previsti per i pareri sui disegni di legge e profili inerenti al bilanciamento tra poteri.

Quanto, infine, alle c.d. pratiche a tutela, vale a dire le risoluzioni adottate dal CSM a tutela dell'indipendenza della magistratura e dei singoli magistrati in caso di attacchi esterni e critiche denigratorie al loro operato che assumono valore delegittimante della stessa funzione giudiziaria, il Regolamento interno ha disciplinato il procedimento, definendone modalità ed ambito di applicazione.

Non sono comunque mancati richiami dei Presidenti a un uso corretto della procedura, attivabile soltanto «quando è insostituibile per tutelare il prestigio e la credibilità dell'Istituzione giudiziaria»<sup>21</sup>.

4. Volendo trarre qualche considerazione conclusiva dagli spunti qui tracciati, l'analisi retrospettiva dei rapporti tra Presidente e CSM dimostra che il significato della collocazione del Presidente della Repubblica al vertice del CSM è tutt'altro che simbolico e, guardando alle prassi, discontinuo nella partecipazione ai lavori, ma non certo in ordine all'esercizio dei poteri.

Il Capo dello Stato concorre in maniera decisiva ad assicurare l'autonomia e l'indipendenza dell'organo e, con essa, l'indipendenza esterna e interna dei giudici, ponendosi come presidio delle attribuzioni costituzionalmente spettanti al Consiglio e, al contempo, come limite "esterno" capace di evitare che il Consiglio ecceda dalle proprie competenze costituzionali e legislative.

La presenza del Presidente nel CSM si spiega quindi alla luce dei principi costituzionali sull'autonomia dell'ordine giudiziario, rivolti a garantire

---

<sup>20</sup> Sul punto, cfr. M. MANETTI, *I due Presidenti. Il settennato di Ciampi alla prova del bipolarismo*, in A. PISANESCHI, L. VIOLINI (a cura di), *Poteri, garanzie e diritti a sessanta anni dalla Costituzione. Scritti per Giovanni Grottanelli De' Santi*, Giuffrè, Milano, 2007, 311.

<sup>21</sup> Così, ad esempio, il Presidente Napolitano nell'intervento al *plenum* del 23 luglio del 2007.



l'indipendenza interna del singolo magistrato e per questo opponibili da un lato nei confronti degli altri poteri dello Stato mediante l'attribuzione in via esclusiva al CSM dei provvedimenti concernenti lo *status* dei magistrati (art. 104 Cost.), e, dall'altro lato, nei confronti dello stesso CSM, ad esempio mediante la riserva di legge in materia di ordinamento giudiziario (art. 108 Cost.) che non ha un contenuto soltanto organizzatorio, ma si ricollega, appunto, alle garanzie di indipendenza interna del giudice<sup>22</sup>.

In questo contesto, al vertice dell'organo di governo autonomo della magistratura è stato posto il Presidente della Repubblica quale garante "esterno" portatore di istanze di unità<sup>23</sup>.

In questa prospettiva, può cogliersi la lungimiranza del disegno del Costituente che non ha improntato i rapporti tra magistratura e organi politici al criterio dell'astratta separazione bensì a quello del confronto e del raccordo sistematico<sup>24</sup>: ciò che trova nella collocazione del Capo dello Stato alla presidenza del CSM l'imprescindibile garanzia e l'istanza di bilanciamento di valori costituzionali potenzialmente antagonistici.

---

<sup>22</sup> In questo senso, cfr., ad esempio, F. SORRENTINO, *I poteri normativi del CSM*, in B. CARAVITA (a cura di), *Magistratura, CSM e principi costituzionali*, cit., 45.

<sup>23</sup> Esemplicativo l'intervento del Presidente Napolitano del 25 settembre 2014, in avvio della consiliatura 2014-2018: «Non è accettabile che vi siano impropri negoziati nella ricerca di compromessi e malsani bilanciamenti tra correnti» poiché «il CSM, nella sua componente togata, non è un assemblaggio di correnti, ma un tutto unitario nel rispetto delle libere e responsabili valutazioni di ogni suo membro». Nello stesso senso, l'intervento del Presidente Mattarella all'Assemblea plenaria straordinaria del 21 giugno 2019, di fronte alle vicende giudiziarie che hanno coinvolto magistrati e componenti del CSM, nonché l'intervento alla cerimonia commemorativa del 18 giugno del 2020, in cui il Capo dello Stato ha rammentato che «il compito primario assegnato dalla Costituzione al C.S.M. impone, in modo categorico, che si prescinda dai legami personali, politici o delle rispettive aggregazioni, in vista del dovere di governare l'organizzazione della Magistratura nell'interesse generale».

<sup>24</sup> In questo senso, cfr. M. LUCIANI, *Le proposte di riforma del Consiglio superiore della magistratura in Italia*, in A.A. CERVATI, M. VOLPI (a cura di), *Magistratura e Consiglio superiore in Italia e in Francia*, Giappichelli, Torino, 2010, 114 ss.; ID., *Il Consiglio superiore della magistratura nel sistema costituzionale*, in *Osservatorio AIC*, n. 1/2020, 8 ss.; A. MORETTI, *Il Presidente della Repubblica come Presidente del CSM*, cit., 48 ss. *Contra*, G. AZZARITI, *Presidenza della Repubblica e presidenza del Consiglio superiore della magistratura*, in *Pol. dir.*, 1992, 314 ss.